

Prot. n. 9485

IL SINDACO

Premesso che:

- con determinazione dirigenziale Settore Welfare Cittadino n. 339 del 07/12/2015 (R.G. n. 1447) si è proceduto alla risoluzione di diritto ex art. 1456 C.C. per grave inadempimento del contratto rep. N. 7883 del 04/02/2011 con il quale il Comune di Molfetta appaltava l'affidamento in concessione della gestione della Piscina Comunale per la durata di sei anni al raggruppamento temporaneo di imprese costituito, per atto a rogito del Notaio Zanna di Molfetta rep. N. 2802 del 27/11/2010, fra Molfetta Nuoto Società Sportiva Dilettantistica s.r.l. (Impresa Capogruppo), Clima Service s.r.l. e Coopdiving società cooperativa (mandanti);
- in data 29/12/2015 fu notificato al Comune di Molfetta ricorso al TAR Puglia-Bari da parte della Molfetta Nuoto Società Sportiva Dilettantistica s.r.l. per ottenere l'annullamento, previa concessione di misure cautelari presidenziali provvisorie ex art. 56 del C.P.A. e previa sospensione dell'efficacia, della succitata determinazione dirigenziale;
- l'Ente si costituì in giudizio a patrocinio dell'Avv. NICOLO' MASTROPASQUA, giusto decreto sindacale prot. n. 80351 in data 31/12/2015;
- con decreto n. 1/2016 il Presidente della Prima Sezione del TAR Puglia-Bari accolse in via d'urgenza l'istanza di sospensiva richiesta dalla società ricorrente;
- con sentenza n. 146/2016 la Prima Sezione ha dichiarato il difetto di giurisdizione del TAR in favore del Giudice Ordinario;
- in data 12/02/2016 è pervenuto al protocollo generale dell'Ente al n. 8270 ad istanza della società MOLFETTA NUOTO S.S.D. S.r.l. ricorso d'urgenza ex artt. 669-quater e 700 del Codice di Procedura Civile al Tribunale Civile di Trani per ottenere la sospensione del provvedimento di risoluzione.
- Ritenuto di costituirsi dinanzi al Tribunale Civile di Trani, trattandosi di palese connessione del presente giudizio con l'intero contenzioso in atto con la società MOLFETTA NUOTO, ribadendo in questa sede le ragioni che il Comune di Molfetta intende far valere sia dinanzi alla giustizia amministrativa, se competente, sia dinanzi alla giustizia civile (vedesi causa civile R.G. n. 5322/2015 di cui alla determinazione dirigenziale Settore AA.GG. n. 246 del 30/09/2015, R.G. n. 1088).
- Visto l'art. 50 T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18.8.2000 n.267,

DECRETA

- 1) di costituire il Comune di Molfetta dinanzi al Tribunale Civile di Trani per resistere al ricorso ex artt. 669-quater e 700 C.P.C. azionato dalla Molfetta Nuoto Società Sportiva Dilettantistica s.r.l. avverso la determinazione dirigenziale Settore Welfare Cittadino citata in premessa che ha disposto la risoluzione di diritto per grave inadempimento del contratto rep. N. 7883 del 04/02/2011 e di cui la società ricorrente chiede la sospensione.
- 2) Di nominare, all'uopo, confermandolo, l'Avv. NICOLO' MASTROPASQUA, con studio in Via A. Volta n. 53/B, Molfetta.



- 3) Di comunicare il presente decreto al professionista incaricato, al Dirigente del Settore Welfare Cittadino, al Dirigente del Settore Affari Generali e al funzionario preposto all'ufficio legale affinché provveda a disciplinare i rapporti dell'Ente col professionista nominato.
- 4) Di pubblicare il presente decreto all'albo pretorio on line ai sensi di legge

Molfetta, 18 FEB. 2016



IL SINDACO
Paola Natalicchio